

Ricorso della Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC) contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 21 giugno 2001

(Causa T-142/01)

(2001/C 245/45)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 21 giugno 2001, la Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC), con sede in Bermeo (Vizcaya, Spagna), rappresentata dagli avv.ti Ramón Garcia-Gallardo e Marta Moya, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ammissibile il presente ricorso;
- annullare gli atti impugnati col ricorso, con i quali la Commissione ha proceduto alla riduzione dei quantitativi ammessi all'indennità compensativa attribuibile alla O.P.T.U.C., e precisamente:
 - a) il regolamento (CE) della Commissione 26 marzo 2001, n. 584, che modifica i regolamenti (CE) n. 1103/2000 e (CE) n. 1926/2000 relativi alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° luglio al 30 settembre 1999 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999⁽¹⁾;
 - b) l'art. 2, n. 2, e l'allegato del regolamento (CE) della Commissione 26 marzo 2001, n. 585, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2000⁽²⁾;
 - c) l'art. 2, n. 2, e l'allegato del regolamento (CE) della Commissione 26 aprile 2001, n. 808, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° aprile al 30 giugno 2000⁽³⁾;
 - d) l'art. 2, n. 2, e l'allegato del regolamento (CE) della Commissione 14 giugno 2001, n. 1163, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° luglio al 30 settembre 2000⁽⁴⁾;

- adottare ogni altro provvedimento che esso ritenga idoneo affinché la Commissione adempia gli obblighi incombenti in forza dell'art. 233 CE e, in concreto, proceda ad un nuovo esame della questione;
- condannare la Commissione a rifondere alle ricorrenti tutte le spese connesse al procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una organizzazione spagnola di produttori di tonno congelato, i cui membri sono società armatrici di navi frigorifere da pesca utilizzate per la cattura del tonno al di fuori delle acque comunitarie. Nella sua veste di organizzazione di produttori, essa si giova di un meccanismo comunitario creato per garantire l'approvvigionamento dell'industria comunitaria e la necessaria protezione del reddito dei produttori; tale meccanismo consiste nella concessione di indennità compensative nei periodi nei quali si verifica una caduta dei prezzi di importazione del tonno nella Comunità in relazione all'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale. Il sistema di calcolo di tali indennità si basa sul livello di consegne trimestrali delle diverse organizzazioni di produttori (e, pertanto, dei loro membri affiliati) rispetto alla media delle quantità vendute e consegnate dai loro affiliati nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca precedenti.

La ricorrente impugna una serie di regolamenti della Commissione che fissano le indennità compensative per i trimestri compresi tra il 1° luglio 1999 e il 30 settembre 2000, nella parte in cui tali regolamenti:

- a) ridefiniscono le quantità inizialmente concesse alla ricorrente da due regolamenti precedenti, modificando questi ultimi, a motivo del fatto che uno degli affiliati della ricorrente medesima è entrato a far parte di un'altra organizzazione di produttori, le cui indennità vengono aumentate a scapito di quelle destinate alla detta ricorrente;
- b) modificano uno dei parametri per il calcolo dell'indennità spettante a ciascuna delle organizzazioni di produttori, ammettendo che la media delle quantità consegnate dagli affiliati delle dette organizzazioni durante le tre campagne di pesca precedenti — da raffrontarsi con il livello di consegne del trimestre di cui trattasi — possa subire modifiche per il fatto che uno degli affiliati di un'organizzazione sia entrato a far parte di un'altra organizzazione di produttori.

La ricorrente ritiene che la Commissione, in seguito a tale modifica di impostazione e, soprattutto, per effetto delle modalità di realizzazione di tale modifica, sia incorsa in due tipi di violazione:

— *assenza di base giuridica:*

il regolamento (CE) della Commissione 21 gennaio 1998, n. 142⁽⁵⁾, che racchiude le disposizioni in vigore in materia di indennità compensative, non contiene alcuna norma specifica che conferisca alla Commissione il potere di rivedere «al ribasso» le medie di produzione delle ultime tre campagne di pesca allorché uno degli affiliati si distacca da un'organizzazione di produttori;

— *violazione del principio del legittimo affidamento:*

in conformità della normativa vigente al momento dell'adozione e dell'entrata in vigore dei regolamenti impugnati, la ricorrente confidava legittimamente di ricevere indennità compensative di maggiore entità, aspettativa, questa, violata per effetto della modifica delle regole applicabili operata con le norme controverse.

(¹) GU L 86, pag. 4.

(²) GU L 86, pag. 8.

(³) GU L 118, pag. 12.

(⁴) GU L 159, pag. 10.

(⁵) Regolamento (CE) della Commissione 21 gennaio 1998, n. 142, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria della trasformazione (GU L 17, pag. 8).

Ricorso del sig. Raymond Maxwell contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 giugno 2001

(Causa T-143/01)

(2001/C 245/46)

(Lingua processuale: il francese)

Il 22 giugno 2001 il sig. Raymond Maxwell, residente in Lasne (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Jean-Noël Louis e Véronique Peere, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/TB/99 che ha attribuito al ricorrente per la prova orale una quota insufficiente per l'iscrizione nella lista di riserva;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente ha partecipato al concorso COM/TB/99. Egli contesta il fatto di non essere stato iscritto nella lista di riserva per l'assunzione di assistenti aggiunti, di assistenti e assistenti principali.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce quanto segue:

- violazione del principio della parità di trattamento;
- violazione delle garanzie procedurali conferite dall'ordinamento giuridico comunitario;
- violazione delle forme sostanziali e, in particolare, delle norme che regolano il funzionamento dei concorsi, come precisate dall'art. 3, primo comma, dell'allegato II allo Statuto e dalla «Guida per le commissioni giudicatrici e i comitati di selezione»;
- violazione dell'ambito giuridico del bando di concorso;
- violazione dell'obbligo di motivazione.

Ricorso del sig. Benito Latino contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 giugno 2001

(Causa T-145/01)

(2001/C 245/47)

(Lingua processuale: il francese)

Il 20 giugno 2001 il sig. Benito Latino, residente in Lauzun (Francia), rappresentato dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'autorità con potere di nomina (APN), datata 10 agosto 2000, di non riconoscere al ricorrente l'origine professionale delle sue patologie artrosiche;
- annullare le conseguenti decisioni di porre a carico del ricorrente gli onorari e le spese accessorie del medico designato dal ricorrente stesso in seno alla commissione medica, nonché la metà degli onorari e delle spese accessorie del terzo medico;
- condannare la convenuta all'insieme alle spese.